

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE TECNICO AMMINISTRATIVO E
PROFESSIONISTI DI II^A QUALIFICA PROFESSIONALE
2013 -2015

Premesso che:

- in data 8 ottobre 2014 tra ANSF e le Organizzazioni Sindacali FIT-CISL e UIL T è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il personale non dirigente tecnico amministrativo e professionisti di II qualifica professionale 2013-2015 e le relative ipotesi di ripartizione delle risorse dei fondi per l'anno 2013;
- con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0065255 P-4.17.1.14.5 del 20/11/2014 e nota del Dipartimento della ragioneria generale dello stato MEF RGS prot. 89187 del 14/11/2014, le citate Amministrazioni hanno espresso parere favorevole, in esito alla procedura prevista dall'art.40-bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge,

si conviene e stipula quanto segue:

Sezione I- Parte Generale

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al triennio 2013 - 2015 (di seguito denominato CCNI) viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'ENAC 1998-2001, I biennio economico, quale contratto di riferimento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e si applica al personale delle aree tecnica, amministrativa e ai professionisti di II^o qualifica professionale dell'ANSF, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente Contratto consta di una sezione I (parte generale), di una sezione II, che si applica al personale delle aree tecnica e amministrativa e di una sezione III che si applica ai professionisti di II^o qualifica professionale dell'ANSF.
3. Il presente CCNI avrà validità fino alla stipula del successivo.
4. La ripartizione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.



5. Gli effetti economici hanno validità secondo le previsioni del CCNL, salvo diversa prescrizione del presente contratto e sono subordinati altresì alle disposizioni di rango primario vigenti in materia. La costituzione del fondo avviene su base annuale. L'ANSF porta a conoscenza del personale il presente contratto mediante la pubblicazione sul proprio sito.
6. Per quanto non definito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente.

Art. 2

(Relazioni sindacali)

1. L'ANSF favorisce un rapporto continuo ed efficace con le rappresentanze sindacali, per migliorare l'efficienza dell'ente e la crescita professionale del proprio personale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è confermato nel rispetto della distinzione dei ruoli, delle responsabilità delle parti e delle previsioni contrattuali e di legge.

Art.3

(Benefici di natura assistenziale e sociale)

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del CCNL ENAC 1998-2001, come integrato dall'art. 20 del CCNL ENAC 2006-2009 primo biennio economico, l'ANSF eroga ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale sotto forma di rimborso di spese di natura assistenziale e sociale sostenute dal dipendente o dal familiare (parente in linea diretta o in linea collaterale) entro il primo grado o dal coniuge o convivente, purché fiscalmente a carico del dipendente - ivi comprese le spese relative a contributi a favore di attività culturali, ricreative o con finalità sociale, libri scolastici, spese sanitarie, tasse scolastiche e universitarie, abbonamenti al trasporto pubblico - sulla base di idonea documentazione fornita dal dipendente richiedente e nel limite di due quote massime. La quota massima relativa al personale tecnico-amministrativo è pari ad 1,5 volte quella per il personale dirigente e dei professionisti di prima e seconda qualifica professionale. Le somme non erogate nell'anno di riferimento saranno utilizzate per le medesime finalità nell'anno successivo, purché debitamente impegnate dall'Amministrazione.



Sezione II - Personale Tecnico e Amministrativo

Art. 4

(Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, amministrativo e per la produttività)

1. Le risorse del fondo ex art. 17 CCNL 2006-2009 possono essere ripartite annualmente tra le voci di seguito riportate secondo le disposizioni e le misure stabilite in accordo tra le parti:
 - a) indennità professionale
 - b) lavoro straordinario
 - c) retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità
 - d) indennità di vigilanza e controllo (ex art. 65, comma 2, lett. e, CCNL 98-01)
 - e) indennità di reperibilità
 - f) indennità di rischio per maneggio valori (ex art. 65, comma 2, lett. d, CCNL 98-01)
 - g) indennità di mansione al centralinista telefonico non vedente (ex art. 65, comma 2, lett. m, CCNL 98-01)
 - h) progressioni economiche
 - i) incentivi alla produttività
2. In caso di conferimento di incarico di elevata responsabilità con relativa retribuzione di posizione di importo pari o superiore a 7.000,00 euro, detto compenso assorbe anche l'indennità di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
3. Le parti concordano che gli eventuali residui relativi all'utilizzo della somma complessiva delle voci di ripartizione b) e c) confluiranno per il 50 per cento nella voce indennità di vigilanza e controllo. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi altra voce di ripartizione del fondo confluiranno negli incentivi alla produttività e saranno ripartiti in base ai criteri di attribuzione di tali incentivi.

Art. 5

(Retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 55 CCNL ENAC 1998-2001)

1. L'ANSF, sulla base del proprio ordinamento e delle esigenze organizzative, può conferire incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici, con atto scritto e motivato del Direttore, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.
2. I criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità sono oggetto di informativa.
3. Gli incarichi di elevata responsabilità possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria funzionari. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione che può variare da un minimo di 6.197,48 euro a 15.493,71 euro, in relazione al grado di complessità organizzativo e alle responsabilità

assunte. Tale indennità assorbe l'indennità professionale secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 55.

Art.6

(Maneggio valori ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera d))

1. L'indennità di rischio per maneggio valori è corrisposta ai lavoratori dell'ANSF incaricati di svolgere l'attività di economo e consegnatario, ed ai relativi sostituti, in quanto attività soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro. Dette indennità sono così quantificate:
 - € 46,00 mensili per economo e consegnatario
 - € 23,00 mensili per i sostituti dell'economo e del consegnatario
2. L'indennità di cui al precedente comma 1 è corrisposta per il periodo di conferimento della funzione.

Art. 7

(Indennità professionale)

1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009. L'indennità professionale è definita alla tabella 1 al presente contratto.

Tabella 1

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

Art. 8

(Indennità di vigilanza e controllo ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera e)

1. L'indennità di vigilanza e controllo è attribuita, nei limiti della somma di cui al comma 3 del presente articolo, al personale dell'Agenzia che effettua sopralluoghi a fini ispettivi. Essa trova origine nella peculiarità della prestazione richiesta, essendo il personale chiamato normalmente ad operare in condizioni di particolare responsabilità, di urgenza o di eccezionalità anche operativa per le attività di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e sulle organizzazioni che forniscono servizi ferroviari e sul relativo personale, nell'ambito della legislazione e delle norme nazionali ed internazionali che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività del trasporto ferroviario. Sotto questo aspetto l'indennità compensa, tra l'altro, il disagio nell'espletamento della prestazione e l'impossibilità di sottoporre a priori la stessa prestazione a limiti di orario.

2. L'indennità di vigilanza e controllo sarà corrisposta esclusivamente al personale che ha effettuato ispezioni nel limite della quota del fondo ad essa destinata e sulla base delle ore di missione ai fini ispettivi eseguite nell'anno, e non potrà essere superiore all'importo orario di € 1,50.
3. L'importo della somma da destinare annualmente alla remunerazione dell'indennità di cui trattasi e la relativa ripartizione nelle parti indicate al comma precedente saranno concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 9

(Reperibilità)

1. In accordo a quanto stabilito all'art. 43 del CCNL 98-01 e al comma 10, art. 28 del CCNL 2002-05, l'importo di cui al comma 5 del sopra citato art. 43, viene determinato in € 19,00. Stante le particolari funzioni svolte, l'Agenzia ripartisce tra il proprio personale i periodi di reperibilità sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, secondo il criterio della rotazione tra più soggetti volontari.

Art. 10

(Progressioni economiche)

1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, del DPR n. 122/2013, dell'art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dell'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n.165/2001, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

Art. 11

(Incentivi alla produttività)

1. L'erogazione degli incentivi di produttività è correlata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.
2. Fermo restando che l'erogazione degli incentivi di produttività è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la produttività, in proporzione alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi rilevata dal monitoraggio al termine del primo semestre, fatta salva la ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati.

Sezione III - Professionisti di II^a Qualifica Professionale

Art. 12

(Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di II^a qualifica professionale)

1. Le risorse del fondo ex art. 19 CCNL 2006-2009 relativo alle politiche di sviluppo dei professionisti di II^a qualifica professionale possono essere ripartite tra le voci di seguito riportate secondo le disposizioni e le misure stabilite in accordo tra le parti:
 - a) indennità professionale
 - b) indennità di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 83 CCNL 1998-2001 biennio economico 1998-1999
 - c) progressioni economiche
 - d) retribuzione di risultato
2. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato e saranno ripartiti in base ai relativi criteri di attribuzione.

Art. 13

(Indennità professionale)

1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 1998-2001 art. 92 comma 2 lettera f). L'indennità professionale è definita alla tabella 2 al presente contratto.

Tabella 2

AREA PROFESSIONISTI - SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	P II 1	P II 2	P II 3	P II 4	P II 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	5.502,48	7.074,96	9.276,72	12.120,96	12.120,96

Art. 14

(Indennità di posizione per incarichi di elevata responsabilità ex art. 83 CCNL 1998-2001 biennio economico 1998-1999)

1. L'ANSF, sulla base del proprio ordinamento e delle esigenze organizzative può conferire incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato secondo criteri oggettivi e pubblici, con atto scritto e motivato del Direttore, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.
2. I criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità sono oggetto di informativa.
3. Il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa comporta l'attribuzione di una specifica indennità, che può variare da un minimo di 6.197,48 euro a 15.493,71 euro. Tale indennità assorbe l'indennità professionale nei limiti previsti dall'art. 92 comma 2 lett. a).

Art. 15

(Progressioni economiche)

1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal DPR n. 122/2013, dall'art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dell'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n.165/2001, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

Art. 16

(Retribuzione di risultato)

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è correlata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.
2. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la produttività, in proporzione alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi rilevata dal monitoraggio al termine del primo semestre dell'anno, fatta salva la ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente contratto integrativo, sebbene riferite al triennio 2013-2015, in sede di contrattazione per le singole annualità, si intende comunque subordinata, oltre che al puntuale rispetto dei vincoli di compatibilità economico finanziaria dell'Agenzia e di conformità alle disposizioni legislative e di contrattazione collettiva vigenti in materia, anche alla coerenza con le modifiche eventualmente apportate al medesimo quadro normativo alla data delle medesime singole annualità.

10 dicembre 2014

ANSF



OOSS

USPPI-APAC *Melito Tomasi*
UILT *h. Vitullo*
FIR-CISL *Soligo*
FPCGIL (non firmato - vedi nota)
USB PI (non firmato - vedi nota)
UILPA (NON FIRMATO - vedi nota)

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
PERSONALE NON DIRIGENTE TECNICO AMMINISTRATIVO**

Intesa ripartizione fondo 2013

Il giorno 10 dicembre 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, amministrativo e per la produttività per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.

Premesso che:

- in data 8 ottobre 2014 tra ANSF e le Organizzazioni Sindacali FIT-CISL e UIL T è stata sottoscritta l'ipotesi di ripartizione delle risorse del fondo per il personale non dirigente tecnico amministrativo per l'anno 2013;
- in data 16 ottobre 2014 il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole circa la compatibilità finanziaria dei costi derivante dagli accordi per la ripartizione dei fondi per l'anno 2013;
- con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0065255 P-4.17.1.14.5 del 20/11/2014 e nota del Dipartimento della ragioneria generale dello stato MEF RGS prot. 89187 del 14/11/2014, le citate Amministrazioni hanno espresso parere favorevole, in esito alla procedura prevista dall'art.40-bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge;
- il fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, amministrativo e per la produttività per l'anno 2013 è pari a € 432.779,75.

Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

10 dicembre 2014

ANSF



OOSS

USPPI-APAC *Yacine Toussi*
UILT *for Valt*
FIT-CISL *[Signature]*

Fondo Personale aree tecnica ed amministrativa

Ripartizione anno 2013

valore del fondo anno 2013	432.779,75
indennità professionale	271.074,24
quota TFR indennità di ente (art. 18 c. 4 CCNL 2006- 09)	10.903,12
retribuzione lavoro straordinario	34.622,38
indennità maneggio valori	1.656,00
Produttività	69.714,22
indennità di vigilanza e controllo	44.809,79
TOTALE	432.779,75

aw h /

[Signature]
[Signature]
[Signature]
P

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
PROFESSIONISTI DI II QUALIFICA PROFESSIONALE

Intesa ripartizione fondo 2013

Il giorno 10 dicembre 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di II qualifica professionale per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.


Premesso che:

- in data 8 ottobre 2014 tra ANSF e le Organizzazioni Sindacali FIT-CISL e UIL T è stata sottoscritta l'ipotesi di ripartizione delle risorse del fondo per i professionisti di II qualifica professionale per l'anno 2013;
- in data 16 ottobre 2014 il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole circa la compatibilità finanziaria dei costi derivante dagli accordi per la ripartizione dei fondi per l'anno 2013;
- con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0065255 P-4.17.1.14.5 del 20/11/2014 e nota del Dipartimento della ragioneria generale dello stato MEF RGS prot. 89187 del 14/11/2014, le citate Amministrazioni hanno espresso parere favorevole, in esito alla procedura prevista dall'art.40-bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge;
- il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di II qualifica professionale per l'anno 2013 è pari a € 23.197,09.

Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

10 dicembre 2014

ANSF



OOSS
USPPI-APAC *M. Miliato Tomosi*
UILT *f. Infelto*
FIT-CISL *S. Ferrara*

Fondo Personale professionisti di II qualifica professionale

Ripartizione anno 2013

valore del fondo anno 2013	23.197,09
indennità professionale	5.502,48
retribuzione di risultato	17.694,61
TOTALE	23.197,09

aw h

gr E
Lu



FP CGIL - UIL PA - USB PI

Nota a verbale

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, pur considerando con favore la decisione dell'Agencia Nazionale Sicurezza Ferroviaria che accoglie, in parte, quella sindacale, di ridistribuire ad altre voci del Fondo quelle derivanti dalla mancata attribuzione di incarichi di elevata responsabilità nell'anno 2013 ed avendo ricevuto riscontro positivo rispetto alla proposta reiterata nell'ultimo incontro di contrattazione e relativa alla possibilità di firmare a stralcio l'accordo di ripartizione del Fondo 2013 dalla parte normativa del Contratto Integrativo 2013-2015, non ritengono accettabile il testo sottoposto alla sottoscrizione definitiva.

La FP CGIL, la UIL PA e USB P.I. per le motivazioni più volte esposte ed in particolare per il margine oramai residuale e privo di significato lasciato alla trattativa sindacale dagli organi vigilanti che hanno stravolto in molti punti la mediazione faticosamente raggiunta con l'Amministrazione, verificano che si determina di fatto la negazione stessa del termine "contratto", lasciando intravedere in Ansf la funzione di meri esecutori di decisioni altrui. Per quanto sopra esposto la FP CGIL, la UIL PA e USB P.I. confermano la decisione di non firmare il Contratto Integrativo Personale tecnico-amministrativo e Professionisti di II qualifica.

Firenze, 10.12.2014

FPCGIL

UILPA

USB PI